

Sentenza, Tribunale di Ancona, Giudice Maria Teresa Danieli, del 21.03.2022 n. 416
www.expartecreditoris.it

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario di Pace dott. Maria Teresa Danieli ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. xxxx/2020 promossa da:

MUTUATARI

contro

BANCA INCORPORANTE, già BANCA INCORPORATA,

BANCA CESSIONARIA,

CONVENUTO/I

TTORE/I

INTERVENUTO

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Parte attrice/opponente ha concluso: "Piaccia all'On.le Tribunale di Ancona, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, per i motivi di cui in narrativa, - accertare e dichiarare, in ragione di quanto sarà appurato all'esito dell'istruttoria anche mediante eventuale CTU, l'invalidità e/o l'illegittimità totale e/o parziale del contratto di mutuo ipotecario stipulato tra i signori (MUTUATARI) e la BANCA MUTUANTE oggi BANCA INCORPORATA, nonché della determinazione e applicazione degli interessi ultra legali, della capitalizzazione degli interessi di mora, dei tassi effettivi applicati al contratto di mutuo, con particolare riguardo al tasso moratorio che al tasso corrispettivo e complessivo rispetto al tasso soglia, dell'applicazione dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese e non dovute dalla Banca; - accertare e dichiarare la sussistenza di un credito da parte degli Attori verso la banca mutuante correlato al diritti di restituzione di tutte le somme indebitamente versate quale corrispettivo del mutuo per un importo pari ad oggi a €. 36.200,49 Euro o del maggiore o minore importo, per i motivi esposti in premessa, risultante in corso di causa e/o anche ai sensi dell'art. 1226 c.c. e per l'effetto:- condannare la BANCA INCORPORATA a rideterminare il piano di ammortamento e a restituire ai Signori (MUTUATARI) tutte le somme indebitamente addebitate e/o percepite quantificate in 36.200,00 Euro, o del maggiore o minore importo, per i motivi esposti in premessa, risultante in corso di causa e/o anche ai sensi dell'art. 1226 c.c. oltre interessi legali da ogni singolo addebito al saldo effettivo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio".

Parte convenuta/opposta ha concluso: "Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Civile di Ancona, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, In via preliminare: dichiarare la nullità dell'atto di citazione per le ragioni ampiamente esposte nella parte espositiva del presente atto; nel merito, in accoglimento delle eccezioni e delle deduzioni di cui in narrativa, ivi inclusa l'eccezione di prescrizione, respingere le domande avversarie perché infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, dichiarare la legittimità e/o validità e/o efficacia del contratto di mutuo fondiario (repertorio n. xxxx, raccolta n. xxxx) e delle clausole contrattuali ivi previste, per tutti i motivi esposti in atti, così respinte domande avversarie e le eccezioni tutte formulate dai Sigg.ri (MUTUATARI). In ogni caso, respinta con qualsiasi statuizione ogni domanda e/o eccezione avversaria, per le ragioni esposte, piaccia confermare la piena legittimità e/o validità e/o efficacia del contratto di mutuo fondiario (repertorio n. xxxx, raccolta n. xxxx) sub iudice e della relativa iscrizione ipotecaria descritta in narrativa. In tutti i casi, con vittoria di compensi e spese del giudizio."

MOTIVI DELLA DECISIONE



Parte attrice lamenta la sussistenza di tre diversi profili di illegittimità nel contratto di mutuo sottoscritto in data 14.06.2007: il superamento del tasso soglia, avendo la banca convenuto dei tassi pagina ritenuti usurari; la nullità della clausola di indicizzazione essendo stato il contratto stipulato nel periodo di manipolazione dell'Euribor; la nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse, essendo l'ISC applicato superiore a quello pattuito. Parte convenuta ha contestato le eccezioni e le deduzioni avversarie, argomentando in fatto ed in diritto.

Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 09.11.21 e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.

Va prioritariamente disposta l'estromissione della BANCA INCORPORATA, poi BANCA INCORPORANTE, essendosi costituita in giudizio la BANCA CESSIONARIA, quale cessionaria del ramo di azienda e successore a titolo particolare nel diritto controverso, in sostituzione della originaria titolare, la quale ha domandato l'estromissione di quest'ultima, facendone proprie tutte le domande e le eccezioni sollevate in atti.

In ordine a quanto esposto da parte attrice, si osserva quanto segue.

In merito alla lamentata usura, vero è che la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 350 del 09/01/2013, Cass Sez. 3, Sentenza n. 5324 del 04/04/2003, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5286 del 22/04/2000 e altre) ha costantemente affermato che il tasso moratorio non è sottratto al divieto di usura. Sul punto la Suprema Corte è intervenuta anche con la ordinanza Sez. 3, n. 27442 del 30/10/2018, chiarendo che la legge prevede per ciascuna categoria di operazioni un unico tasso soglia, da applicarsi sia agli interessi moratori sia agli interessi corrispettivi. Si deve però escludere che il tasso effettivo, da confrontare al tasso soglia, possa essere determinato per sommatoria del tasso corrispettivo e del tasso di mora, posto che "gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento" (Tribunale Messina, Sez. II, Sentenza, 30/09/2021, n. 1653).

Si segnala che la sentenza n. 350/13, citata dagli attori, non contiene alcuna affermazione in tal senso, avendo invece semplicemente affermato, nel solco della costante linea giurisprudenziale sopra richiamata, che sono soggetti al tasso soglia anche gli interessi moratori, ma non che ne sia ammessa la sommatoria ai fini del calcolo dell'usura.

Anche la più recente e maggioritaria giurisprudenza di merito ha a più riprese affermato l'incongruenza logica e giuridica della sommatoria, in base al semplice rilievo che gli interessi moratori non sono destinati ad essere applicati congiuntamente agli interessi corrispettivi ma si sostituiscono a questi.

Si vedano, a tal proposito: Tribunale Roma (Sez. XVII, Sentenza, 24/06/2020, n. 9072 a mente della quale "in tema di usura bancaria, il tasso corrispettivo e quello moratorio, assolvono a due funzioni diverse: il primo quale retribuzione del capitale rogato ed il secondo quel penale contrattuale per il mancato e/o ritardato pagamento. Se nel costo complessivo del contratto, agli interessi corrispettivi appare logico sommare tutti gli accessori relativi all'erogazione del credito, per pervenire al calcolo del costo complessivo del mutuo, non così invece per il tasso di mora che viene in considerazione solo come mera eventualità dello sviluppo del contratto. Alla mora, quale mera eventualità dello sviluppo del rimborso contrattuale, non possono quindi essere sommati sic et simpliciter i costi complessivi del contratto. Conseguentemente è illogica, ai fini della determinazione del superamento del tasso soglia di riferimento del periodo, procedere attraverso il criterio della sommatoria tra il tasso corrispettivo e quello moratorio") e Tribunale di Milano (Sez. VI, Sentenza, 31/05/2019, n. 5194, a mente della quale in tema di usura, non è dato operare la sommatoria dei tassi di interesse corrispettivi e moratori al" fine di rapportarne il risultato al tasso soglia, potendo, al più, entrambe le tipologie di interessi, potenzialmente risultare usurarie, ma ciò dovrà essere valutato singolarmente per ciascuna categoria di interessi, dal momento che, nel caso di inadempimento del debitore e conseguente decorrenza degli interessi moratori, questi si sostituiscono e non si aggiungono agli interessi corrispettivi").

Risulta pertanto concettualmente sbagliato il ragionamento seguito da parte attrice (e del perito di parte), la quale ha affermato l'usurarietà dei tassi applicati proprio partendo dal presupposto del cumulo del tasso moratorio e di quello corrispettivo.



Ne consegue l'infondatezza della contestazione di parte attrice, e la inutilizzabilità dei risultati della sua perizia di parte, posto che la stessa prende le mosse proprio dalla possibilità di cumulo delle due categorie di interessi.

E non essendo stato provato dalla parte il superamento dei tassi soglia degli interessi, non è possibile neppure dare ingresso nel giudizio alla CTU contabile che avrebbe evidentemente carattere esplorativo. Infatti, alla genericità ed al difetto di prova della domanda non può supplire la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio che come è noto non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e deve essere negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. In particolare la giurisprudenza è concorde nel ritenere che la parte che deduce la violazione del divieto di usura abbia l'onere di dedurre in modo specifico l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante, che si desume dai decreti ministeriali e dalle rilevazioni della B.I., perché la verifica deve essere condotta nei limiti della contestazione sollevata dalla parte, che deve essere fondata su criteri corretti in diritto e deve essere specifica, quanto all'allegazione del fatto, non essendo stata reputata sufficiente a fondare la richiesta di CTU contabile la mera indicazione numerica dei tassi che si assumono applicati dalla banca e del tasso soglia applicabile (Cass. 6 Sezione, ordinanza n 2311 del 30.01.18). La contestazione dunque non può essere generica o fondata su criteri errati in diritto, e, in mancanza non può essere ammessa alcuna consulenza tecnica.

Per quanto concerne poi il riferimento al tasso Euribor utilizzato per il contratto di mutuo oggetto del giudizio, che è stato siglato nel periodo nel quale effettivamente ne era stata accertata la manipolazione, non v'è dubbio in ordine alla sussistenza dell'illecito, che è stato accertato dalla Commissione Europea e ammesso dagli stessi soggetti che lo hanno posto in essere, tanto da aver aderito ad una procedura transattiva.

La comunicazione di dati non veritieri da parte di grossi gruppi bancari facenti parte del *panel* di riferimento per la rilevazione del dato non può che aver inficiato i tassi dei contratti a valle che all'Euribor facevano riferimento, sicchè l'impossibilità di stabilire un tasso Euribor valido si traduce in una sopravvenuta erroneità del tasso, o infedeltà dello stesso rispetto alla situazione reale, per il periodo di accertamento dell'illecito, cioè dal 2005 al 2008

Ma la manipolazione dei dati posti a base della rilevazione del tasso – nel triennio 2005-2008 – ha soltanto falsato quelle singole rilevazioni e le applicazioni che ne sono derivate nei contratti "a valle" in quel periodo, le cui pattuizioni non possono però essere considerate nulle, atteso che deve essere in ogni caso dichiarata prevalente la volontà delle parti di regolare i propri rapporti applicando quel singolo valore per libera scelta, ancorché nell'inconsapevolezza della sua illecita determinazione "a monte". Infatti, l'illecito "a monte" della stipula del singolo contratto ha un'influenza solo indiretta sullo stesso, atteso che la parte che fa applicazione del tasso falsato è danneggiata non dall'intesa né dal riferimento al tasso Euribor in sé, bensì dalla mancata corrispondenza tra l'Euribor pubblicizzato sulla scorta dei dati falsi e quello che sarebbe ufficialmente stato senza la condotta incriminata.

Quindi, la parte che ha corrisposto l'eventuale maggior tasso, secondo le ordinarie regole di imputazione della responsabilità, non può fare altro che, per un verso, rispettare il contratto sottoscritto e pagare gli interessi nella misura concordata, e per altro verso far valere nei confronti dell'effettivo responsabile della condotta illecita (cioè l'intesa concorrenziale vietata) le proprie ragioni risarcitorie, come prevedono l'art. 33, comma 2, della legge n. 287/1990, ove la relativa azione non sia prescritta.

Del resto, è ormai pacifico l'orientamento delle Sezioni unite della Suprema Corte (Cass. sez. un. n. 2207 del 20 febbraio 2005 e Cass. sez. un. n. 24044 del 26 settembre 2019), applicato pure con riferimento alla nota questione della nullità delle fideiussioni omnibus per l'intesa anticoncorrenziale accertata dalla Banca d'Italia, secondo cui occorre, in primo luogo, distinguere tra accordi a monte, ossia quelli che effettivamente sono nulli perché integrano le intese vietate, e i contratti "a valle", che ne rappresentano solo l'"esito", considerando che l'eventuale nullità dell'intesa a monte non comporta in modo automatico la nullità di tutti i contratti stipulati a valle. In ultimo, con riferimento alla specifica questione del tasso Euribor (si veda anche Tribunale di Roma del 7 maggio 2020) può rammentarsi che



"destinatari diretti delle norme antimonopolistiche asseritamente violate sono solo gli imprenditori commerciali del settore di riferimento e non anche i singoli utenti, i quali potrebbero trarre vantaggio in fatto, solo in via riflessa ed indiretta, dai generali benefici della libera concorrenza di mercato, ma non possono ritenersi direttamente investiti della legittimazione a dolersi di asserite violazioni perpetrate da un gruppo di imprese bancarie" (Trib. Roma, 13 ottobre 2020); inoltre, "poiché il diritto comunitario e quello nazionale nulla dispongono in ordine agli effetti dell'illecito anticoncorrenziale sui contratti conclusi dalle imprese con i clienti, il giudice può applicare ad essi solo le sanzioni eventualmente previste dal diritto interno" e, "al riguardo, l'ordinamento interno non prevede alcuna sanzione di nullità delle clausole di richiamo dell'indice Euribor" (cfr. Trib. Roma, 13 ottobre 2020, cit.).

Per quanto riguarda infine la discrasia tra l'ISC applicato e quello pattuito, si osserva che – come risaputo- il Tasso annuo effettivo globale (TAEG) e l'indice sintetico di costo (ISC) sono concetti finanziari sostanzialmente equivalenti che esprimono in percentuale il costo effettivo di un finanziamento o di altra operazione bancaria di concessione di una linea di credito. Si tratta di un indice introdotto dalla direttiva europea 90/88/CEE e recepito nel sistema normativo italiano, per la prima volta, dalla Deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio n. 10688 del 4/03/2003, che, all'art. 9, comma 2, prevede, in relazione alle operazioni e ai servizi individuati dalla B.D., l'obbligo, per tutti gli intermediari, "a rendere noto un "Indicatore Sintetico di Costo" (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia medesima". L'ISC non costituisce, quindi, un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi.

Anche la maggioritaria giurisprudenza di merito è concorde nel ritenere che l'ISC/TAEG non costituisca "...un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi", e pertanto l'erronea indicazione dello stesso "...non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo" (Tribunale di Roma, ordinanza del 19 aprile 2017).

Similmente il Tribunale di Milano, che con sentenza 26 ottobre 2017, n. 10832, ha sancito che l'erronea quantificazione dell'ISC non è suscettibile di determinare alcuna invalidità del contratto di mutuo (né tantomeno della sola clausola relativa agli interessi), ma può configurarsi unicamente come illecito e, in quanto tale, essere fonte di responsabilità contrattuale della Banca, con l'onere per l'attore di allegare e quantificare il danno subito.

Ciò premesso, si deve rilevare l'inconferenza del parametro normativo invocato dall'attrice a sostegno della tesi della nullità quale conseguenza della erronea indicazione dell'ISC. Ed invero l'art. 117, sesto comma, TUB sanziona con la nullità le "clausole contrattuali ... che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati". Siffatta disposizione di legge non è quindi applicabile alla fattispecie in esame, nella quale non è messa in discussione la determinatezza delle singole clausole che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario, bensì l'ISC che, come sopra precisato, non determina alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto, ma esprime in termini percentuali il costo complessivo del finanziamento e svolge una funzione meramente informativa. Né tanto meno risulta applicabile il settimo comma del medesimo art. 117 TUB che individua un tasso sostitutivo per l'ipotesi, diversa dal caso in esame, in cui difetti o sia nulla la clausola relativa agli interessi, la cui esistenza e validità nel caso di specie non è messa in discussione. Sulla scorta di quanto fin qui argomentato, si ritiene che la domanda sia infondata e vada rigettata.

Le spese seguono la soccombenza. Si precisa che – onde evitare duplicazioni – essendo stato il processo seguito dal medesimo difensore si ritiene di non dover liquidare due volte le indennità previste per la fase di studio e per la fase conclusionale (le comparse sono quasi del tutto identiche).

PTM

Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando, ritenuta la propria competenza, così dispone:



dichiara l'estromissione dal giudizio della BANCA INCORPORATA, poi BANCA INCORPORANTE, essendo il diritto controverso stato ceduto alla BANCA CESSIONARIA, costituitasi in giudizio; rigetta la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto; condanna parte attrice alle spese di lite, liquidate in favore della BANCA CESSIONARIA in complessivi € 3.577,00 (di cui € 810,00 per fase introduttiva, e € 2.767,00 per fase decisoria) oltre accessori di legge, ed in favore della BANCA INCORPORANTE (già BANCA INCORPORATA) in complessivi € 4.487,00 (di cui € 1.620,00 per fase di studio, € 1.147,00 per fase introduttiva e € 1.720,00 per fase istruttoria) oltre accessori di legge.

Ancona, 21.03.22

dott.ssa Maria Teresa Danieli

*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy

